


Norme & Tributi Diritto dell'economia

Il rinvio del Codice della crisi lascia orfane le parti in vigore

I NODI DELLA RIPRESA

AZIENDE IN DIFFICOLTÀ



Molte norme propedeutiche rimaste operative creano più disagi che vantaggi

È solo un costo, ad esempio, l'obbligo di revisori e sindaci ampliati alle Srl più piccole

Stefano A. Cerrato

Con la proroga dell'entrata in vigore al 1° settembre 2021 introdotta dal decreto Liquidità (Dl 23/2020), la riforma della normativa sul fallimento disegnata dal Codice della crisi, che doveva diventare operativa il prossimo 15 agosto, sembra aver subito una severa battuta di arresto. Il rinvio non ha però interessato le disposizioni già in vigore dal 16 marzo 2019, che comprendono novità di rilievo come ad esempio l'obbligo (per tutte le imprese in forma societaria o collettiva) di adeguare gli assetti organizzativi alla rilevanza temporale della crisi e l'allargamento della platea di Srl obbligate alla nomina dell'organo di controllo, creando quindi un sistema che procede a due velocità. In Parlamento è inoltre partito l'esame del decreto correttivo al Codice della crisi che era stato approvato dal Governo prima dell'emergenza coronavirus (il 13 febbraio) e del Dl Liquidità che ha rinviato la riforma, pertanto possiamo attenderci svi-

luppi nelle prossime settimane.

Dal 16 marzo 2019 sono già operative le norme previste dal secondo comma dell'articolo 379 del Codice della crisi (Dlgs 14/2019). Alcune di esse non avevano un impatto sul progetto generale ma, per un piccolo gruppo, la "fuga in avanti" si giustificava con l'obiettivo di "preparare il terreno" al Codice: ora però, con il rinvio al 1° settembre 2021, la loro permanenza in vigore rischia di creare più disagi che benefici.

Revisori e sindaci

L'esempio più evidente di innovazione propedeutica all'avvio della riforma è l'ampliamento dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle Srl, oggi esteso a quelle che superino per due esercizi due fra le soglie di 4 milioni di attivo, 4 milioni di ricavi o 20 dipendenti. Gli organi di controllo dovranno infatti, anche per mezzo degli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, rilevare anticipatamente eventuali indizi di crisi e segnalarli agli amministratori, tenuti ad attivarsi, aumentando le chance di risanamento dell'impresa.

Il termine entro cui nominare il sindaco o il revisore, inizialmente fissato al 16 dicembre 2019, è stato spostato dal Dl Milleproroghe (articolo 8, comma 6-sexies del Dl 162/2019) all'approvazione dei bilanci dell'esercizio 2019, cioè in questi mesi. Ora però che il Codice non entrerà in vigore prima di un anno, questo importante tassello della riforma per le Srl più piccole rappresenta (a maggior ragione nell'attuale congiuntura) soltanto un costo che si sarebbe potuto fare a meno di imporre.

Peraltro il Milleproroghe aveva già rinviato gli obblighi di segnalazione della crisi (articoli 14 e 15 del Dlgs 24/2019) al 15 febbraio 2021 per le società al di sotto delle soglie che

fanno scattare l'obbligo di nomina degli organi di controllo: la norma non è stata formalmente abrogata dal Dl Liquidità ma è ragionevole ritenere che resti assorbita dal più lungo rinvio di tutto il Codice.

Il nuovo Albo curatori

Non meno kafkiana la situazione relativa all'Albo nazionale per la nomina dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria di gestire le procedure concorsuali (articolo 356 del Codice): la norma è solo formalmente in vigore perché mancano le regole operative che dovrebbero essere dettate dal Ministero della giustizia con un decreto da varare entro giugno 2020. Si tratta però di una scadenza che probabilmente non verrà rispettata poiché le regole di accesso al nuovo albo vengono sensibilmente modificate dal correttivo che riduce da 200 a 40 le ore di formazione necessarie, anche a regime, per l'iscrizione di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro e dimezza (da 4 a 2) il numero di incarichi che bisogna aver svolto negli ultimi 4 anni per il primo popolamento dell'Albo.

Assetti e governance

Resta infine da dire degli articoli 375 e 377. Il primo generalizza, con il nuovo articolo 2086 del Codice civile, l'obbligo di adeguatezza degli assetti alla rilevanza temporale della crisi e introduce il dovere di intervento in caso di perdita della continuità: una norma opportuna che non crea inconvenienti benché sia zoppa in assenza del meccanismo di allerta e composizione della crisi che ne rappresenta il naturale sbocco.

Diverso discorso per il secondo che ha invece inopportuno modificato la governance nelle società estromettendo i soci dalla gestione anche nelle società di persone e nelle Srl. Il decreto correttivo

prevede il ripristino della disciplina anteriore e forse, in attesa della sua emanazione sarebbe stato preferibile sospendere l'efficacia di questa disposizione.

Il decreto correttivo prevede poi altre rilevanti novità che toccano ad esempio la composizione ed il funzionamento degli Ocri e la transazione fiscale, che viene estesa ai debiti contributivi.

Le norme "indipendenti"

Altre norme già in vigore non hanno invece avuto impatto sul progetto generale. In alcuni casi perché si tratta di norme estranee alla materia concorsuale (come quelle sulle garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire previste dagli articoli 385-388). In altri perché sono investiti profili specifici, e precisamente:

- l'adozione (attesa entro il 14 maggio 2019) dei modelli per le certificazioni uniche dei debiti tributari, contributivi ed assicurativi, a cui ha finora provveduto solo l'Agenzia delle Entrate il 27 giugno 2019;
- la creazione di un'area web per le notificazioni telematiche (articolo 359) che avrebbe dovuto essere attuata entro il 1° marzo 2020;
- l'attribuzione ai Tribunali sede di sezione specializzata d'impresa delle procedure di amministrazione straordinaria e di quelle relative ai gruppi di rilevante dimensione (articoli 27, comma 1, e 350);
- la modifica dell'articolo 147 del Testo unico sulle spese di giustizia che ha però anticipato la sostituzione della parola "fallimento" con "liquidazione giudiziale";
- l'estensione ai creditori dell'azione di responsabilità verso gli amministratori nelle Srl e l'introduzione di un criterio di calcolo del risarcimento del danno conseguente a ritardata liquidazione (articolo 378).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PRINCIPALI NORME GIÀ IN VIGORE

1 L'ALBO NAZIONALE

La norma

L'articolo 356 istituisce un Albo nazionale per la nomina dei gestori delle procedure e dei componenti degli organismi di composizione assistita delle crisi (Ocri). Richiede 200 ore di formazione per l'iscrizione o la nomina in 4 procedure in 4 anni solo per il primo popolamento. Il Dlgs correttivo riduce a 40 ore la formazione per avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro e a 2 le procedure per il primo popolamento

Le criticità

La norma è solo formalmente in vigore poiché manca il decreto attuativo che dovrebbe essere varato entro giugno 2020

2 L'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL

La norma

L'articolo 379, sostituendo l'articolo 2477 del Codice civile, ha ridotto le soglie che fanno scattare l'obbligo per le Srl di nomina dell'organo di controllo. Le soglie attuali (dopo l'innalzamento del Dl 32/2019) sono: 4 milioni di attivo, 4 di ricavi e 20 dipendenti. Il termine iniziale del 16 dicembre 2019 è stato prorogato all'approvazione dei bilanci dell'esercizio 2019 dal Dl Milleproroghe (articolo 8, comma 6-sexies del Dl 162/2019)

Le criticità

In assenza delle procedure di allerta l'obbligo di nomina, per le piccole società, rischia di essere solo un costo

3 GLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

La norma

L'articolo 2086 del Codice civile impone a società ed enti collettivi l'adozione di assetti adeguati anche in funzione della rilevanza temporale della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, obbligando gli amministratori ad intervenire senza indugio in caso di crisi

Le criticità

L'impossibilità di attivare la procedura di composizione assistita della crisi limita le chance di intervento tempestivo degli amministratori e di risanamento

4 LA GOVERNANCE NELLE SOCIETÀ

La norma

L'articolo 377 ha escluso i soci e affidato agli amministratori la gestione esclusiva dell'impresa e l'obbligo di curare l'adeguatezza degli assetti organizzativi. Il decreto correttivo ripristina in tutte le società ed estende ai soci di Spa la possibilità di partecipare alla gestione eliminando la competenza esclusiva degli amministratori

Le criticità

Mantenere le regole attuali crea rigidità e conflitti con le regole legali e statutarie che coinvolgono i soci nella gestione

L'APPLICAZIONE

La proroga travolge anche istituti di immediata utilità

Slittano la riforma del sovraindebitamento e la transazione fiscale

L'iter di conversione del decreto Liquidità conferma la scelta del Governo di rinviare in blocco il Codice della crisi al 1° settembre 2021. Al di là delle incoerenze segnalate nell'articolo in alto, ci si può chiedere se non sarebbe stata una scelta più coraggiosa quella di operare una selezione delle disposizioni da rinviare, mantenendo o anche anticipando l'entrata in vigore di altre, eventualmente previa adozione dei correttivi contenuti nel decreto che stava per essere varato.

L'eccezionale situazione che il sistema economico sta vivendo lo avrebbe giustificato, e non sarebbe stata la prima volta che riforme pensate per i tempi ordinari danno subito buona prova di sé in condizioni di emergenza. In effetti, se alcune parti del Codice che innervano la struttura generale avrebbero potuto generare perniciose incertezze applicative (pensiamo al nuovo procedimento unitario o a certe disposizioni sul concordato o sulla liquidazione giudiziale, benché largamente riproduttiva del fallimento) altre, maggiormente autosufficienti, potrebbero migliorare il quadro vigente.

Pensiamo al nuovo regime della composizione della crisi da sovraindebitamento che rappresenta un deciso passo in avanti rispetto alla legge 3/2012 e che sarebbe stato certamente adatto a governare in modo più efficace la prevedibile moltitudine di procedure che potrebbero essere instaurate nei mesi a venire.

Un altro istituto che era atteso e sarebbe potuto entrare in vigore anticipatamente è la transazione fi-

scale che gli articoli 63 e 88 del Codice disciplinano con mirate migliori rispetto al vigente articolo 182 ter della legge fallimentare.

Infine, si deve menzionare la disciplina dell'insolvenza dei gruppi di imprese, una novità assoluta per il nostro ordinamento: adottando le modifiche proposte nel decreto correttivo, la possibilità di una gestione coordinata delle insolvenze delle imprese di gruppo avrebbe probabilmente messo a disposizione di curatori e commissari strumenti più incisivi ed efficaci.

Ma ci si sarebbe potuti spingere anche oltre, adattando gli istituti previsti dal Codice alle esigenze della fase emergenziale. È stata ad esempio suggerita da più parti l'introduzione di una procedura semplificata per la composizione delle crisi, gestita da organismi di composizione snelli (al massimo uno o due componenti) che affianchino l'imprenditore per un periodo limitato. L'accesso a queste procedure consentirebbe inoltre di beneficiare di misure di protezione per il debitore, bloccando le iniziative dei creditori. Con incisività ancora maggiore, si è anche suggerito di riproporre forme di amministrazione controllata agile o di consentire una moratoria straordinaria per gestire l'emergenza tramite l'istituzione di una amministrazione vigilata.

Gli spazi per un ripensamento ci sono: le Camere sono attese dalla discussione sul decreto Rilancio appena varato (19 maggio) e nel quadro degli interventi per favorire la ripresa potrebbe trovare coerentemente spazio l'introduzione di meccanismi di sostegno e affiancamento alle imprese che si trovino in uno stato di difficoltà e crisi non ancora irreversibile.

— S. A. C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

No all'abuso della clausola generale di decadenza

SOCIETÀ

Il principio simul stabunt simul cadent non boccia un solo amministratore

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

Non si può abusare della clausola simul stabunt simul cadent per sbarazzarsi di un consigliere di amministrazione sgradito: lo ribadisce il Tribunale di Milano in una sentenza del 14 gennaio 2020.

Si ha una clausola simul stabunt quando lo statuto (di Spa o di Srl) prevede che la cessazione dalla carica (ad esempio, per dimissioni) di uno degli amministratori provochi la cessazione dell'intero consiglio di amministrazione. In tal caso l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica (articolo 2386 del Codice civile). Lo statuto può altresì prevedere che l'assemblea sia convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

La clausola simul stabunt è finalizzata a mantenere costanti, a livello di organo gestorio, gli equilibri interni originariamente voluti e cristallizzati dai soci secondo una determinata configurazione nella delibera assembleare di nomina: la clausola, dunque, ha l'effetto di caratterizzare intrinsecamente il rapporto amministratore-società, in quanto, funzionando da stimolo alla coesione dell'organo gestorio, ciascun amministratore:

- è consapevole che le dimissioni di taluno degli altri amministratori determinano la decadenza dell'intero consiglio; e, nel contempo:
- può contribuire a quella decadenza, quando si trovi in disaccordo con gli altri amministratori.

Ora, le dimissioni dei singoli componenti del consiglio di amministrazione costituiscono un atto connotato da discrezionalità, non richiedendo la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo per la rinuncia all'incarico di amministratore. Tuttavia, quando sia dimostrato che le dimissioni di qualche derivano dalla decadenza dell'intero Cda sono state date abusivamente (cioè per scopi diversi da quelli per i quali è riconosciuto il diritto a rinunciare alla carica) o strumentalmente (vale a dire, per eludere l'obbligo risarcitorio connesso alla revoca senza giusta causa), deve essere riconosciuta agli amministratori non dimissionari decadenza in forza della clausola simul stabunt (il diritto al risarcimento del danno (Tribunale di Milano, 20 aprile 2016)).

In altre parole, la clausola applicata senza fini abusive non equivale a una revoca dall'incarico di amministrazione e, pertanto non fa sorgere alcun diritto risarcitorio a favore dell'amministratore non dimissionario decaduto, il quale, accettando l'iniziale conferimento dell'incarico, aderisce implicitamente alle clausole dello statuto sociale che regolano le condizioni di nomina e permanenza degli organi sociali ed i relativi poteri (Tribunale di Milano, 13 marzo 2015).

Ad esempio, non è abusivo l'utilizzo della clausola simul stabunt simul cadent se finalizzato a far cessare il consiglio di amministrazione non più espressione dell'assemblea dei soci (Tribunale di Firenze, 2 maggio 2016). Invece, la clausola è usata in modo strumentale ogni qual volta le dimissioni degli amministratori capaci di provocare la decadenza di tutto l'organo di gestione siano dettate unicamente o prevalentemente dallo scopo di eliminare amministratori sgraditi, in assenza di giusta causa e, quindi, eludendo l'obbligo di corresponsione degli emolumenti residui (e del risarcimento del danno conseguente alla anticipata cessazione dalla carica) che spetterebbero loro se fossero cessati dalla carica non per effetto della clausola, ma per revoca (Tribunale di Milano, 14 gennaio 2020).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIBUNALE DI MODENA
Sezione Fallimentare
Concordato Preventivo n° 19/2016
Liquidatore Giudiziale Dott. Giordano Borghi
Fabbricato industriale ad uso stabilimento ceramico, con area cortiliva esclusiva, posto in Fiorano Modenese (MO), Via del Crociale n. 23/25. La vendita avrà luogo presso l'Istituto Vendite Giudiziarie in Modena, Viale Virgilio, 42/F al prezzo base di Euro 4.258.880,00. Nel caso in cui per il detto primo esperimento di vendita non pervengano proposte irrevocabili d'acquisto, ovvero le stesse risultino inefficaci, viene fissato sin da ora, per il giorno 13 luglio 2020, alle ore 16,00, il secondo esperimento di vendita al prezzo base di Euro 3.407.104,00. Il bando di vendita e la documentazione sono consultabili sul sito internet www.ivgmodena.it. Recapiti dell'IVG di Modena tel.: 059/847301 - 333/6835149, e-mail: segreteria.mo@astagiudiziaria.com.

CASA DI CURA PRIVATA DEL POLICLINICO S.p.A.
Via Dezza, 48 MILANO - Capitale Sociale € 8.400.000,00 versato per € 7.370.265,00
Registro Imprese Milano e C.F. n. 0086510157
C.C.I.A.A. Milano R.E.A. n. 94235
È convocata l'Assemblea Ordinaria di Casa di Cura Privata del Policlinico S.p.A. nell'Auditorium G. Brighenti della Casa di Cura Igea S.p.A. in Via Marconi n. 69 in Milano per il giorno 25 giugno 2020 alle ore 18,00 in prima convocazione e, occorrendo, nello stesso luogo e alla stessa ora per il giorno 27 giugno 2020 in seconda convocazione per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Delibere di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2364 del codice civile.
Milano, 27 maggio 2020
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
Ing. G. Morandi

CASA DI CURA IGEA S.p.A.
Via Marconi, 69 Milano
Capitale Sociale Euro 10.803.000,00 i. v.
Registro Imprese Milano
C.F. e P. IVA n. 0203970156
C.C.I.A.A. Milano R.E.A. n. 11920
È convocata l'Assemblea Ordinaria di Casa di Cura Igea S.p.A. presso la Sede legale nell'Auditorium G. Brighenti in Via Marconi n. 69 in Milano per il giorno 25 giugno 2020 alle ore 19,15 in prima convocazione e, occorrendo, nello stesso luogo e alla stessa ora per il giorno 16 luglio 2020 in seconda convocazione per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Delibere di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2364 del codice civile.
Milano, 27 maggio 2020
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
Dr. R. Erba

cdp CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Estratto Bando di Gara
CIG 8298134CCB
Si informa che in GURI - V Serie Speciale n. 65 del 08/06/2020, è stata pubblicata la gara a procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura in opera di stampe ad alta risoluzione e grafiche per il physical branding presso le sedi CDP. Valore totale stimato: Euro 420.000,00 iva esclusa. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 01/07/2020. La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito Internet: <https://portaleacquisti.cdp.it>.
IL R.U.P.
Ing. Maurizio Petronzi

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
Il Presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale rende noto che nel Porto di Ancona, complesso ex Tubimar sono disponibili n. 2(due) manufatti - capannoni industriali con i relativi obblighi in capo all'aspirante concessionario di adeguamento, assentibili per concessione demaniale marittima di durata 48 mesi, per attività di deposito e stoccaggio di merci/prodotti destinati all'imbarco o sbarcato; carpenteria metallica; cantieristica navale. Loto 1: Capannone industriale n. 2: 4.900 mq, canone annuale € 135.534,00, oltre all'importo fisso dovuto di € 18.810,60, pari a 1/5 del 5% dell'intervento infrastrutturale effettuato da questo Ente sull'immobile. Loto 2: Capannone industriale n. 3: 4.900 mq, canone annuale € 135.534,00, oltre all'importo fisso dovuto di € 18.810,60, pari a 1/5 del 5% dell'intervento infrastrutturale effettuato da questo Ente sull'immobile. Termine e modalità di presentazione delle domande di concessione: entro le ore 12,00 del 17 luglio 2020. Le domande di concessione demaniale marittima dovranno essere formulate singolarmente per ciascuno dei superiori lotti rubricati: "Avviso pubblico Loto 1 Capannone industriale n. 2 complesso ex Tubimar" e "Avviso pubblico Loto 2 Capannone industriale n. 3 complesso ex Tubimar" con le modalità prescritte nei predetti Avvisi ed avvalorate dall'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente al seguente link: <https://porto.ancona.it/it/demanio-marittimo/modulistica-per-uteni>; Avviso integrale pubblicato sul sito istituzionale. Termine e modalità di presentazione quesiti: entro le ore 12,00 del 10 luglio 2020 a mezzo posta certificata all'indirizzo segreteria@pec.porto.ancona.it.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AVV. MATTEO PAROLI

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Via Cognetti, 36 - Bari
Tel. n. 080/5723491 - Telefax n. 080/5723018
Questa Società ha indetto una procedura aperta, in modalità telematica, per l'affidamento, del servizio Racapito delle fatture e delle comunicazioni ai clienti di Acquedotto Pugliese S.p.A. Importo complessivo presunto a base di gara è di € 8.431.650,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte, corredate della prescritta documentazione, dovranno essere inviate in versione elettronica: <https://appalti.aqp.it> entro le ore 12,00 del 26.06.2020. Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 27/05/2020, sulla G.U.R.L. V Serie Speciale, n. 61 del 29/05/2020, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, sul sito di questa Società www.aqp.it e sul portale dell'A.N.A.C.
Il Responsabile Area Approvvigionamento Servizi
Ing. Cristina Giordano

INVITO A PRESENTARE OFFERTE MIGLIORATIVE D'ACQUISTO
I Commissari Straordinari di ITTIERRE s.p.a. in A.S.
Premesso che
- ITTIERRE s.p.a. in A.S. è proprietaria del complesso immobiliare ubicato in agro del Comune di Pettoranello del Molise, composto di due lotti produttivi su cui insistono complessivamente cinque corpi di fabbrica, iscritti al N.C.E.U. del Comune di Pettoranello del Molise al foglio 1 particelle 218 e 376 e al foglio 4, particelle 559 e 687 e meglio descritto nella Perizia disponibile sul sito della procedura www.itholdingamministratostraordinaria.it;
- i Commissari Straordinari hanno ricevuto una offerta d'acquisto della totalità dei beni immobili di proprietà della Amministrazione Straordinaria di Ittierre s.p.a., congiuntamente alla totalità dei beni mobili (di proprietà della Ittierre s.p.a. in concordato preventivo) presenti nel detto complesso immobiliare;
- in data 5 giugno 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la pubblicazione di un invito a presentare offerte migliorative, rispetto all'offerta presentata di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), oltre oneri fiscali per l'acquisto del complesso immobiliare descritto nel "Disciplinare della procedura di aggiudicazione al miglior offerente";
- che è interesse della procedura di Amministrazione Straordinaria invitare chiunque interessato a presentare offerte migliorative
Invitato
- chiunque vi abbia interesse, a presentare, in busta chiusa recante all'esterno la dicitura "Offerta vincente per l'acquisto dell'immobile di proprietà della ITTIERRE s.p.a. in A.S.", offerta migliorativa di acquisto rispondente alle modalità e condizioni meglio specificate nel "Disciplinare della procedura di aggiudicazione al miglior offerente", copia integrale del quale è disponibile sul sito della procedura www.itholdingamministratostraordinaria.it;
- le dichiarazioni di offerta, che costituiscono a tutti gli effetti proposte di acquisto irrevocabili, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 19,00 del 6 luglio 2020 presso lo Studio Notarile Associato Patalano-Sannino, sito in Isernia, Via Dante Alighieri, n. 13. L'apertura delle buste avverrà il giorno 7 luglio 2020 alle ore 16,00 presso lo Studio Notarile Associato Patalano-Sannino, sito in Isernia, via Dante Alighieri, n. 13;
- in caso di presentazione di una o più offerte migliorative i Commissari Straordinari si riservano di procedere secondo quanto stabilito nel Disciplinare di aggiudicazione;
- il presente avviso rappresenta esclusivamente un invito ad offrire e non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cod. civ. né sollecitazione del pubblico risparmio;
- per ulteriori informazioni e documentazione è possibile rivolgersi agli uffici della procedura, siti in Isernia, Via G. Berta s.n.c., Dott.ssa Evelina Semprebunno, all'indirizzo pec.asl.2009isernia@pecfallimenti.it
Torino - Milano - Roma, 5 giugno 2020
I COMMISSARI STRAORDINARI
Dott. Enrico Stasi
Avv. Prof. Emanuele Rimini
Dott. Mauro Messina

SMART 24 LEX
www.smart24lex.com

SMART 24 PA
www.smart24pa.com